



COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

n. 41 Reg. del 29/05/2023

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO IMU.

L'anno duemilaventitré, il giorno ventinove del mese di Maggio, alle ore 9,38 e segg., nell'Aula Consiliare del Palazzo Municipale convocato il Consiglio ed invitati i consiglieri con avviso notificato ai sensi dell'art.48 della L.R. 16/1963, giusto referto del messo comunale, il medesimo si è riunito.

Procedutosi all'appello, risultano:

Consiglieri	Presenti	Assenti
-------------	----------	---------

1	RAMUGLIA	RICCARDO	X	
2	ALIZZI	ANDREA	X	
3	LAMBERTO	GAETANO	X	
4	BONANNO	LETIZIA	X	
5	RUGGERI	MARIA	X	
6	COSTAGIORGIANO	PIETRO	X	
7	AMMENDOLIA	GIUSEPPE	X	
8	MICALI	SALVATORE	X	
9	RUSSO	MARIO		X
10	VILLARI	SALVATORE		X
11	ZIRILLI	DANIELA		X
12	D'ANDREA	FABRIZIO		X

Presenti: n. 8 Assenti: 4

Constatato che il numero dei presenti è legale, il Presidente Dott. Riccardo Ramuglia assume quindi la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Alessandra Rella.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Alizzi, Bonanno e D'Andrea.

Sono altresì presenti il Sindaco Dott. Arch. Antonino Giuseppe Cavallaro, l'Assessore Giacobbe e la Dott.ssa Restuccia.

Originale firmato agli atti

Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.
Il Presidente legge la parte propositiva della proposta. Dà atto del parere della Commissione e del Collegio di Revisione.

Interviene il Consigliere Ammendolia chiedendo che venga letto l'oggetto della proposta.
Dice che ritiene che sarebbe sempre opportuno che vi fosse un confronto tra le parti e che non è chiaro cosa si debba fare. Il loro gruppo pende atto del regolamento IMU.

Prende la parola l'Assessore Giacobbe ricordando che si deve guardare al contenuto della proposta e non certamente all'oggetto.

Il Consigliere Ammendolia dice che sono favorevoli.

Il Consigliere Micali dice che sono favorevoli. Si passa alla votazione.

La proposta viene approvata ad unanimità dei presenti.

Si passa a votare per la immediata esecutività. La proposta viene dichiarata ad unanimità immediatamente esecutiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTI i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e L.R. 30/2000;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato con la L. R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le LL.RR. n° 44/91, n°7/92, n°26/93, n°32/94, n°23/97, n°23/98 e n°30/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

In esito alla votazione sopra riportata

DELIBERA

- 1) Di approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione il cui dispositivo si intende qui integralmente trascritto ad ogni effetto di legge.
- 2) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 L. R. n. 44/1991 e dell'art. 134 comma 4 del TUEL.

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA



c.a.p. 98049

Città Metropolitana di MESSINA

Cod.Fisc. 00275560837

Via Don Luigi Sturzo, 3 - Tel. 090 33 101

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n° 8 del 15/05/2023

OGGETTO: REGOLAMENTO IMU

Proponente: Assessore alla Programmazione Economica

Premesso

- Che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;
- con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013;

Dato atto che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquote dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*

Che in ultimo con il Decreto del M.I. del 19/04/2023 è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione da parte degli Enti locali al 31.05.2023;

Visti

Il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 con il quale sono state emanate disposizioni in materia di federalismo fiscale, con l'introduzione, fra le altre, dell'imposta municipale propria (IMU), che doveva entrare in vigore dal 1° gennaio 2014;

- [L'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata introdotta in via sperimentale, l'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012, con abrogazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e della relativa disciplina, eccetto che per gli articoli del [D.Lgs. 504/92](#) espressamente richiamati;
- [l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147](#) «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*», il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- [l'art. 1 comma 703 della L. 27 dicembre 2014, n° 147](#) che stabilisce che l'istituzione della IUC fa salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020), che all'art. 1, comma 738 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Considerato che con successivi e recenti interventi del legislatore sono state escluse dall'IMU le seguenti fattispecie:

1. Abitazione principale e pertinenze, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 dell'art. 13 sopra richiamato e la detrazione di cui al successivo comma 10;
2. Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
3. Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
4. Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5. Un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto [dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139](#), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- **Che**, a seguito di successivi e recenti interventi del legislatore, sono divenuti esenti dall'IMU:
 - o i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - o I terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui [all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99](#), iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - o i terreni agricoli ubicati nei comuni montani o di collina, come definiti dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9/1993;
 - o i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla [legge 28 dicembre 2001, n. 448](#);
 - o i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile.

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imu;

Acquisiti

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma [dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267](#), il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore finanziario
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi [dell'art.239 comma 1 lettera b\) del D.Lgs. 267/00](#), così come modificato [dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012](#);

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del nuovo regolamento IMU;

- che ai sensi [dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/11](#), converto in [legge 214/11](#), a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonche' i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui [all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), e successive modificazioni. I comuni sono, altresi', tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 [dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il

comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

PROPONE

1. di approvare il nuovo regolamento IMU, composto da n°13 articoli e che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 01 gennaio 2023, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2023;
3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, e di provvedere all'inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
4. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, tale provvedimento;
5. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa;
6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

L'Assessore alla Programmazione Economica
f.to Avv. Angelo Giacobbe

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA N. 08 DEL 16.05.2023
Espressi aisenesi della Legge N. 142/90 Art. 53 e L.R. n. 48/91 Art. 1 esuccessive modifiche ed integrazioni.

PER LA REGOLARITA' TECNICA
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to (Dott.ssa Lucia Restuccia)

li,

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL 4 SETTORE

f.to (Dott.ssa Lucia Restuccia)

li,

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
(Provincia di Messina)

IMU

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Anno 2023
Approvato con delibera di C.C. n..... del 00/05/2023

INDICE

Articolo 1 - Oggetto	4
Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	4
Articolo 3 - Aree fabbricabili divenute inedificabili	4
Articolo 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari	5
Articolo 5- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili	5
Articolo 6 - Versamenti effettuati da un contitolare	5
Articolo 7 – Differimento del termine di versamento	5
Articolo 8 – Esenzione immobile dato in comodato	6
Articolo 9 - Versamenti minimi	6
Articolo 10 – Interessi moratori	6
Articolo 11 – Rimborsi e compensazione	6
Articolo 12 – Accertamento esecutivo e rateazione	7
Articolo 13- Entrata in vigore del regolamento	7

Articolo 1- Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

Articolo 2- Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato¹.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
4. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del dPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la valutazione dell'area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 1, la Giunta Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.
5. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia.

Articolo 3 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata, a decorrere dal 1° gennaio 2023, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
2. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore dell'area edificabile.

4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo 4 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

Articolo 5- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del dPR 6 giugno 2001, n.380.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
 - b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
6. La cessata situazione di inagibilità o inabilità deve essere dichiarata al Comune.

Articolo 6 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Articolo 7-Differimento del termine di versamento

1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.

Articolo 8 - Esenzione immobile dato in comodato

1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
2. Sono esenti i fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi
3. L'esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.
4. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dai commi 1 e 2.
5. Con riferimento alle esenzioni disposte ai sensi del presente articolo su immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7.

Articolo 9- Versamenti minimi

1. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 10 - Interessi moratori

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 11 - Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 10. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 9.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.
5. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille² può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposta comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il

versamento dell'imposta dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.

Articolo 12-Accertamento esecutivo

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.

Articolo 13- Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023.
2. Il presente regolamento si adeguia automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

Città Metropolitana di Messina
Via Dott. Luigi Sturzo n. 03

Organo di Revisione Economico Finanziaria

Verbale n. 19/2023

Oggetto: Regolamento IMU

L'anno 2023, il giorno 22 del mese di maggio, in smart working,

l'Organo di Revisione Economico Finanziaria dell'Ente
composto da:

- Rag. Ferdinando Marchese, presidente;
- Dott.ssa Daniela Caligari, componente;
- Dott. Aldo Stragusa, componente.

Si è riunito, convocato per le vie brevi, per discutere esaminare ed esprimere il relativo parere sulla proposta di deliberazione per il Consiglio comunale n. 08 del 15.05.2023 di cui in oggetto.
Premesso che:

questo Organo di Revisione Economico-Finanziaria:

- ha ricevuto in data 22.05.2023 con email la proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 08 del 15.05.2023 avente ad oggetto: "Regolamento IMU";
- ha proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione esibita dall'Ente, come da parte di lavoro acquisite agli atti, al fine del rilascio del richiesto parere;

Esaminata

- la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale di cui in oggetto;
- la documentazione strutturata a supporto della proposta di deliberazione da qua;

Atteso che

- ai sensi dell'art. 1 comma 738 della L. 160 del 27.12.2019, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della predetta legge 27/12/2013 n. 147, è abolita;
- la Legge di cui sopra ha introdotto una nuova regolamentazione per l'IMU a partire dal 01.01.2020 con l'unificazione dei due tributi (IMU e Tasi);
- Il regolamento si compone di n. 13 Articoli, che dagli stessi si rinvengono le norme procedurali:
 - per la definizione degli immobili soggetti all'imposta;
 - dei casi di riduzione;
 - per le procedure di riacquisto;

Tenuto conto che

- con Decreto del Ministro dell'Interno datato 13.12.2022 è stato prorogato alla data del 31 marzo 2023 il termine di presentazione del Bilancio di Previsione 2023-2025, di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- l'articolo 1, comma 775, della Legge 29.12.2022, n. 197, ha ulteriormente prorogato il predetto termine di presentazione del Bilancio di Previsione 2023-2025, di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, alla data del 30 aprile 2023;
- con Decreto del Ministro dell'Interno datato 19.04.2023 è stato prorogato alla data del 31 maggio 2023 il termine di presentazione del Bilancio di Previsione 2023-2025, di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, viene pertanto confermata l'autorizzazione per gli enti locali all'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 31 Maggio 2023;

Visti

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correntive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, relante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- I principi contabili generali e applicati;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli articoli 49 - 1^o comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Premesso quanto sopra e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale.

esprime parere favorevole
sulla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n. 68 del 15.05.2023, avviata ad oggetto:
"Regolamento IMU".

Invita
inoltre il funzionario responsabile a provvedere alla pubblicazione dell'atto deliberativo sul sito internet del
Dipartimento delle finanze del Ministero e delle finanze nei termini di legge
Del che si dà atto della presente scatta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalle
selezioni che seguono.

Rag. Francesco Mazzucco L'Organo di Revisione Economico Finanziaria dell'Ente
Dott. Giacomo Cappello Dott. Mario Siliquini



COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

Città Metropolitana di MESSINA

Via Don Luigi Sturzo, 3-c.a.p. 98049 -Tel. 090/33101 - Cod.Fisc. 00275560837

Sito internet:<http://www.comune.villafrancatirrena.me.it>

PEC: protocollo@pec.comune.villafrancatirrena.me.it

3[^] COMMISSIONE CONSILIARE (Bilancio, Economia, Lavoro e Attività Produttive)

L'anno duemilaventitre il giorno 26 del mese di maggio alle ore 12:00 e segg. nell'aula consiliare si è riunita la 3[^] Commissione Consiliare (Bilancio, Economia, Lavoro e Attività Produttive)

Sono presenti i Signori:

- 1.Giuseppe Ammendolia Presidente
- 2.Russo Mario componente
- 3.Micali Salvatore;
- 4.Giovanni Zangla dipendente (istruttore contabile) che svolge funzioni di Segretario;
- 4.l'assessore Angelo Giacobbe, la dott.ssa Lucia Restuccia responsabile del settore;
- 5.Dott.ssa Lucia Restuccia;

Essendo intervenuti numero tre consiglieri tali da costituire il quorum necessario, il Presidente procede alla discussione de seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Regolamento IMU.
2. Approvazione del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (tari).
3. Approvazione bilancio consolidato esercizio 2020 ed allegati di cui all'art. 233 bis del d. Lgs. 267/00.
4. Approvazione bilancio consolidato esercizio 2021 ed allegati di cui all'art. 233 bis del d. Lgs. 267/00.

1.Il Presidente, vista la presenza della dirigente, chiede che illustri la proposta. Dopo ampia discussione, il consigliere Russo, chiede che qualsiasi regolamento, portato in consiglio comunale, venga esitato in una commissione che abbia il tempo per eventuali modifiche ed istruttorie. Il consigliere Micali risponde alla precisazione del collega Russo, ricordando che eventuali modifiche al regolamento, a cui lui fa riferimento, possono benissimo essere discussi ed analizzate in sede di commissione considerando che ci sono sempre i tempi per proporre eventuali emendamenti. Il presidente, sentiti i consiglieri colleghi, raccomanda al Presidente la convocazione del Consiglio Comunale con tempi più lunghi tanto da poter permettere un dibattito più sereno.

La commissione esprime parere favorevole con voti due e il voto contrario del consigliere Russo.

2. Si discute in merito all'argomento, fermo restando le osservazioni bipartisan fatte per il punto precedente, la commissione esprime parere favorevole con voti favorevoli due ed uno contrario del consigliere Russo.

3. Il consigliere Russo fa presente che ad oggi non c'è il parere dei revisori 2020 e 2021 – Il presidente sentita l'osservazione richiama la parte burocratica dell'ente affinché la commissione abbia in tempo tutti i documenti necessari per poter esprimere parere.


Visto il parere dei revisori depositato in commissione, dopo ampia discussione la commissione esprime parere favorevole con voti 2 ed un voto contrario del consigliere Russo.

4 La commissione preso atto che non vi è il parere dei revisori allo stato, chiede all'assessore proponente di ritirare la proposta. La commissione non si esprime in merito all'argomento all'ODG. Il presidente preso atto di ciò, aggiorna la commissione a lunedì 29 maggio 2023 alle ore 8.30 presso l'aula consiliare, per la trattazione del punto nr. 4 all'odg. La presente vale quale convocazione formale.

Non avendo altro su cui deliberare alle ore 10:30 il presidente dichiara chiusa la seduta.

letto, approvato, sottoscritto


Il Presidente



I Componenti


Sofia Alù
Marilena

Il Segretario



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to

A. ALIZZI

IL PRESIDENTE

f.to R. RAMUGLIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to A. RELLA

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio

il col n..... del R. P.
e vi rimane per 15gg.

IL MESSO

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione venne pubblicata all'Albo di questo Comune dal giorno al giorno a norma dell'art.11 della L.R. 3.12.1991, n.44 e che contro la stessa.....sono stati presentati reclami.

IL MESSO

.....

in fede

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li
.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/05/2023

- perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li 29/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to A. RELLA
